



## IN NOME DEL POPOLO

### ITALIANO

La Corte di Appello del distretto di Palermo, 4a Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. Presidente Dott. MARIA PATRIZIA SPINA
2. Consigliere Dott. ENZO AGATE
3. Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI

Il **05/07/2013** con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Salvatore Messina - odierna udienza Dott. Ettore Costanzo e con l'assistenza del Cancelliere Gaetana Tantillo

Ha emesso e pubblicato la seguente:

### SENTENZA

Nel procedimento penale contro:

**[REDACTED]** nato il 03/08/1960 in PALERMO residente in PALERMO-, domicilio eletto: **[REDACTED]**,

**LIBERO - PRESENTE**

Assistito e difeso dall'Avv. **[REDACTED]** - del foro di PALERMO, presente e dall'Avv. **[REDACTED]** del foro di PALERMO, assente, sostituito dall'Avv. **[REDACTED]** del foro di Palermo come dallo stesso dichiarato in udienza.

Data Sentenza 05/07/2013

Sentenza anno 2013

N. 3072/2013 Sent

N. 1991/2012 R.G.

N. 3129/2010 N.R.

N. 3117/2010 R.G.F.

N. \_\_\_\_\_  
Reg. Mod. 3/SG

Compilata Scheda per il

Casellario e per l'elettorato

addi'

Depositata in Cancelleria

addi'

*30/8/13*  
*[Signature]*  
Cancelliere  
Di *[Signature]*

irrevocabile il



- P.G.: conclude chiedendo in riforma della sentenza di primo grado, la condanna dell'imputato ad anni otto di reclusione.

Difensore della P.C.: si riporta alla comparsa conclusionale che deposita unitamente alla nota spese.

DIFENSORE: [REDACTED] discute nell'interesse del suo assistito e conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di appello e nell'assoluzione. [REDACTED] conclude nell'interesse del suo assistito e insiste nei motivi di appello

La Corte ha considerato:

## MOTIVAZIONE

1. Con sentenza del 16 dicembre 2011, il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, giudicava [REDACTED] in ordine alla seguente imputazione:

*“per il reato di cui all’art. 416 ter c.p., in relazione all’art. 416 bis commi 1 e 3 c.p., per avere ottenuto la promessa da parte di esponenti dell’associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra e, segnatamente, di [REDACTED] [REDACTED], esponenti mafiosi del mandamento di [REDACTED] di avere procurati 60 voti in cambio dell’erogazione della somma di 3.000,00 euro in favore del medesimo [REDACTED] candidato nella lista dell’UDC alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana; promessa in concreto attuata attraverso il procacciamento di voti da parte degli appartenenti a quel sodalizio e l’effettiva consegna della somma di danaro, destinata al pagamento delle spese legali di [REDACTED], reggente del mandamento di Resuttana, in quel momento detenuto.*

*Con l’aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra.*

*In Palermo, in data antecedente e prossima al 13 e 14 aprile 2008”.*

Il Tribunale dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 96 del DPR n. 361/1957, così riqualificato il fatto a lui ascritto ed, esclusa la contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Applicava, inoltre, al medesimo, le pene accessorie della sospensione dal diritto elettorale e di eleggibilità per anni cinque, nonché dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena.

Condannava, altresì, l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Presidenza della Regione Sicilia in persona del Presidente in carica, che liquidava complessivamente in euro 30.000,00 ed alla rifusione delle spese dalla stessa parte civile sostenute, liquidate in complessivi euro 5.000,00.

*fm*

dagli inizi di quell'anno, secondo le dichiarazioni del Pasta che anche in questa parte trovano riscontro dopo la necessaria contestualizzazione.

Ed, infine - qui al di là di ogni deduzione logica - vi è agli atti un'intercettazione telefonica rivelativa dell'esistenza di contatti diretti nel 2008 tra l'imputato e [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], quest'ultimo ex reggente della famiglia mafiosa di Ballarò (conversazione telefonica del 18.9.2008, fgg. 212, 213 della trascrizione peritale).

Sebbene risulti che il [REDACTED], come il fratello [REDACTED], non fossero mafiosi ed il primo facesse politica a bassi livelli - il che poteva giustificare i suoi rapporti personali con [REDACTED] con il quale si dava del tu - deve rilevarsi come l'indicazione di [REDACTED] circa l'esistenza di un familiare di [REDACTED] in contatto con l'imputato riceva piena conferma.

\*

\*

\*

7. In tutte le considerazioni che precedono rimane assorbita ogni altra argomentazione difensiva in ordine alla sussistenza oggettiva del fatto di reato contestato, fatta salva la breve notazione che segue.

Accingendosi la Corte a focalizzare la sussistenza del dolo del reato in capo al prevenuto, sintetizzabile nella considerazione che egli sapeva con chi aveva a che fare in quelle riunioni presso l'ambulatorio del [REDACTED], non è irrilevante sottolineare, riprendendo un tema che si era lasciato in sospeso, che così come sono emersi parecchi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti circa il rapporto di conoscenza diretta tra il [REDACTED], nonché tra il detto mafioso e lo [REDACTED] - il primo sempre negato dall'imputato ed il secondo non giustificabile solo sulla base di una presunta, fugace conversazione presso lo studio del [REDACTED], per come riferito dal citato teste difensivo e soltanto da lui - il processo contiene ulteriori elementi di prova, logicamente accomunabili ai precedenti nella prospettiva accusatoria, in ordine ad un rapporto di conoscenza tra [REDACTED], che non si confà a quanto ha voluto sostenere l'imputato in proposito, siccome già sottolineato all'inizio a proposito dei sicuri partecipanti agli incontri dal [REDACTED]

12

E ciò, per le seguenti ragioni.

È agli atti una conversazione telefonica intrattenuta tra la sorella del [REDACTED] ed il fratello, in data 13 giugno del 2008, nella quale la donna, riferendo al congiunto che aveva ricevuto una telefonata dalla segretaria di [REDACTED], gli chiedeva se potesse accompagnarla quel pomeriggio ad un incontro elettorale ove sarebbe stato presente l'onorevole, il quale stava distribuendo posti di lavoro (*DONNA: Rici (riferito alla segretaria) "perché" rici "è una cosa" rici "ca..."... sta mittennu a impustari un a pocu i cristiani"*).

L'imputato si è difeso sul punto sostenendo di aver conosciuto la [REDACTED] in una circostanza (anche questa) fortuita ed insignificante, portando due testi a conferma del suo assunto, [REDACTED] e la segretaria [REDACTED].

Infatti, [REDACTED], preside di un istituto scolastico, sua vecchia amica e sostenitrice, aveva avuto richiesto dalla [REDACTED], che frequentava la sua scuola, un posto di lavoro.

La [REDACTED], durante la campagna elettorale del 2008, in un'occasione nella quale l'[REDACTED] si era recato in veste istituzionale presso il suo plesso scolastico, gli aveva presentato la donna, successivamente prendendosi la briga di recapitare personalmente presso la segreteria di quest'ultimo il curriculum vitae della [REDACTED] quello che era stato dalla difesa prodotto agli atti di causa in quanto reperito presso la segreteria politica del prevenuto, secondo il racconto della segretaria [REDACTED].

La [REDACTED], nella versione di quest'ultima teste, doveva, pertanto, essere stata registrata tra le migliaia di persone potenzialmente sostenitrici dell'[REDACTED] ed il cui nominativo veniva inserito nel computer della segreteria; molti di tali soggetti erano poi contattati ed invitati in occasione di riunioni elettorali, come quella dallo stesso [REDACTED] ricordata ed avvenuta per l'appunto il 13 giugno del 2008 (*"organizzammo una riunione elettorale con i candidati di tutti e dieci i collegi provinciali...quindi vennero invitate tante persone e credo anche la sorella di [REDACTED] da quello*

che...anzi certamente venne invitata perché c'è l'intercettazione e quindi venne invitata" fgg. 55,56 esame dibattimentale udienza 21.4.2011).

Oltre alla sospetta casualità circa siffatta conoscenza da parte dell'imputato della sorella del ██████, proprio nello stesso torno di tempo in cui egli stipulava con il fratello il patto illecito per cui è processo, occorre rilevare, per quel che qui importa, che nella conversazione citata, la donna faceva espresso riferimento al fatto che il suo germano conoscesse l'█████, la qual cosa giustificava la necessità che l'accompagnasse alla riunione elettorale, al fine di evidenziarsi agli occhi dell'onorevole ed in mezzo a tanta gente, posto che, invece, lei non lo conosceva.

Fg. 193 delle intercettazioni:

DONNA: ... "signora" rici "io sono pure là" rici "lei mi cerchi che io (incomprensibile) però deve portare..." giustamente io comu ci... mi ci prisentu ni chistu ca un mi canusci...

████████████████████ Chiù tarduliddu ci avvicinamu...

E qui si coglie l'indizio della inverosimiglianza della tesi difensiva, volta, evidentemente, a scongiurare l'altra possibilità ricostruttiva, quella che fosse stato il ██████, in rapporti di migliore conoscenza con l'Antinoro, ad avergli raccomandato la sorella (ricevendo, anche lui, un veloce iniziale riscontro, tuttavia non completo come quello ottenuto dal ██████ per il marciapiede), senza che l'imputato nemmeno la conoscesse, come la donna espressamente affermava nel dialogo intercettato.

Poiché, se fosse vera la versione difensiva, dopo tutto la sorella del ██████ avrebbe potuto vantare un rapporto di conoscenza diretta con il prevenuto pressoché equivalente a quello che poteva attribuirsi al fratello in seguito a quella sola insignificante riunione elettorale presso ██████, nella quale, come in mille altre occasioni, si era parlato del più e del meno della politica ed il ██████ non si era neanche presentato all'onorevole, né evidenziatosi a lui come un potenziale attaccchino o come unico interlocutore in quella circostanza (secondo la versione offerta da Scancarello).

In buona sostanza e sempre seguendo la difesa, ammesso che tale insignificante incontro pregresso del ██████ con ██████ fosse stato noto alla sorella del mafioso, esso non poteva giustificare l'individuazione del congiunto da parte della donna come persona che, più e meglio di lei, conosceva l'imputato (il riferito incontro tra ██████ ed ██████ era stato nel dicembre del 2008, successivamente alla conversazione intercettata tra il coimputato e la sorella).

A ciò si aggiunga, infine, che l'odierno prevenuto, nel ricordare l'episodio avvenuto presso la scuola della preside Messina - la presentazione diretta di una donna che cercava lavoro da parte della "padrona di casa" - aveva espressamente precisato che egli non ne avrebbe potuto ricordare il cognome ("*comunque non potevo ricordare che si chiamasse ██████*" fg.59 esame dibattimentale), così generando un tilt nella sua stessa versione a discarico, con riguardo al ricordo esatto proprio del cognome "Pizzuto" che, invece, questa volta a proposito del suo coimputato ma sempre in occasioni insignificanti, aveva dichiarato di possedere, a motivo della circostanza, anche qui fortuita, di avere alcuni parenti "*in provincia*" che così si chiamavano.

La natura indiziaria di tali rilievi rimane integra anche a seguito dell'oggettivo accertamento circa l'assenza di un vantaggio concretamente ottenuto dalla sorella del ██████ attraverso i buoni uffici dell'imputato.

8. Passando all'analisi dell'elemento soggettivo del reato, non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui l'imputato, in quelle note circostanze di tempo e di luogo, fosse stato in assoluta buona fede sulle qualità mafiose dei suoi interlocutori, così da incorrere, una volta provato oggettivamente il patto di scambio voti contro denaro con gli astanti, nel più mite reato elettorale configurato dal Tribunale.

Plurimi e convergenti elementi di prova invalidano tale ipotesi, già indebolita dall'emersione di quegli indizi circa un rapporto di conoscenza pregresso tra l'██████ ed i coimputati ██████. E, più in generale, la sussistenza di comportamenti del prevenuto analoghi a quelli per cui si procede con riferimento alla competizione elettorale del 2006.

Fatta questa breve premessa, è inconfutabilmente emerso che il patto elettorale stipulato dall'imputato con i componenti pro tempore della famiglia mafiosa di Cosa Nostra di Pallavicino, aveva avuto quale precipuo scopo quello di far pervenire il danaro alla moglie del boss ██████████, detenuto da qualche mese, per aiutarla economicamente in quel difficile momento.

La difesa non ha negato quest'ultima circostanza, tuttavia riconducendola ad un'iniziativa personale del ██████████ non nota all'██████████.

Poiché è ovvio che se costoro avessero esternato siffatto intendimento all'imputato, il problema del dolo sarebbe subito superato in suo danno, risultando ancor più specificamente provata la riconducibilità dell'accordo ad un precipuo interesse mafioso, per di più non di poco conto, quale quello di contribuire consapevolmente alle esigenze economiche, per il tramite del coniuge, di un capomafia in stato di detenzione.

Ebbene, prima ancora delle dichiarazioni dei collaboranti Visita e Pasta, occorre richiamare, ai presenti fini del tutto trascurati dal Tribunale, un passaggio della conversazione del 4 aprile del 2008 (n. 211 bis) tra ██████████, sotto altro profilo già esaminata, nella quale il ██████████ condivideva la scelta del ██████████ di aver richiesto all'imputato la somma di tremila euro (*"bonu ci isti"*), che al ██████████ ed al Milano era sembrata insufficiente (*"dovevi dire cinque"*).

Il tenore del dialogo, come pure si è precisato a suo luogo, era tale da lasciar comprendere che sia il ██████████, che il ██████████ ed il Milano, come aveva poi confermato il Visita, erano stati presenti alle interlocuzioni con l'██████████ (*"si c'era uno ca puteva parrari..pi gestilla meglio, si metteva avanti e parrava.."*).

Era in questo stesso contesto che ██████████ lo si ricorderà, esprimeva anche le ragioni che lo portavano a ritenere congrua la somma richiesta dal ██████████: evitare impegni elettorali più cogenti e dunque più difficili da mantenere (*"se tu chiedi molto si chiusu...picchi si tu imponi una cifra iddu ti impone a scheda"*).

Ed era a questo punto che il ██████████ così si esprimeva con il compare mafioso:

*M*

NINO:

*Si chiusu... tu ora ti sta... tu hai chiesto una cortesia a na povira cristiana chi n'a... n'avi a mannari una palummedda ddà... puntu e basta, chistu è...*

E' testuale il riferimento ad una esplicita richiesta fatta all' [REDACTED] ("tu hai chiesto"), chiaramente riferibile e finalizzata a quel che prima si diceva, vale a dire a sostenere le esigenze di una donna ("na povera cristiana") alla quale doveva arrivare qualcosa ("na palummedda ddà").

Il linguaggio metaforico utilizzato dal [REDACTED] è fin troppo eloquente e si conforma alla perfezione con le altre risultanze processuali, con l'oggettivata corresponsione del danaro a [REDACTED] e per le necessità economiche connesse allo stato di detenzione del marito.

A scongiurare il già remoto sospetto che l' [REDACTED] potesse avere equivocato una allusione del genere -- ammesso che gli fosse stata posta con le stesse parole e non con altre ancora più chiare - soccorrono gli altri elementi di prova.

Nell'esame dibattimentale reso dal Visita il 26.3.2011, a fg. 21, il collaborante aveva dichiarato: "ne parlò [REDACTED], subito dopo che prese la parola, dicendo che la nostra famiglia di Pallavicino avrebbe sostenuto l'onorevole Antinoro, dando dei voti in cambio dei soldi. in quanto era stato... questi soldi servivano al... per pagare gli avvocati di l'avvocato di [REDACTED]."

Sebbene non esplicitata con questa chiarezza nelle prime dichiarazioni rese in fase di indagini, la precisazione del Visita deve ritenersi attendibile in quanto riscontra, nella sostanza e con il riferimento alle esigenze del Genova detenuto, il passaggio del dialogo richiamato, completando la primigenia affermazione del collaborante che fin dall'inizio aveva fatto riferimento alla circostanza che le somme ottenute da Antinoro era andate per il tramite del Milano alla moglie del boss.

Per il che, tali dati sono già bastevoli a far ritenere che l'imputato avesse avuto piena contezza di uomini e cose ed, addirittura, della precipua destinazione della somma ad aiutare un capomafia detenuto ed a lui noto, provenutagli non a titolo personale dall'interessato ma su richiesta di altri soggetti a quello so(li)dali che si facevano

*h.*

carico di richiedergli una "piccola cosa", quella "cortesia" in cambio di un sostegno elettorale.

A ciò si aggiunga che il Visita, fin dal primo interrogatorio ed in più punti, aveva lasciato chiaramente intendere che i partecipanti agli incontri con [REDACTED] da parte mafiosa, avevano esternato all'imputato la loro appartenenza all'organizzazione criminale Cosa Nostra:

a fg. 112 interrogatorio del 14.5.2009, alla domanda se si era parlato di dare all'onorevole un certo numero di voti, Visita aveva risposto testualmente: "Si parlò di una certa quantità...tipo noi di [REDACTED] ne davamo...avevamo questa disponibilità...il [REDACTED] aveva altre...il [REDACTED] ne aveva metà per lui e metà per l'onorevole [REDACTED]."

Una serie di precisazioni, queste, che si intonano, da un lato, con la camaleontica collocazione mafiosa del [REDACTED] all'interno del mandamento di [REDACTED] (con particolare riguardo alla sottoaggregata famiglia dell'[REDACTED] ed alla loro di poco pregressa vicinanza al boss [REDACTED]) e poi dell'ancor più vasto ambito di San Lorenzo-Tommaso Natale (secondo la ricostruzione citata all'inizio e tratta dalla sentenza acquisita nel procedimento parallelo); dall'altro, e come si diceva, si intonano con il fatto che, in effetti, il [REDACTED] aveva intessuto nello stesso torno di tempo rapporti elettorali anche con l'onorevole [REDACTED], i quali, però, non gli avevano impedito di attivarsi al fianco del [REDACTED] ed in favore dell'onorevole [REDACTED].

Più avanti, il Visita, sempre a fg. 112: "Noi della famiglia di Pallavicino con 5 mila euro ti diamo...gli diamo tot voti..no tot voti, una certa quantità di voti, non se ne parlò di un voto".

Questo passaggio, oltre che dare diretta rappresentazione di quanto la Corte vuol sostenere in ordine alla sussistenza del dolo del reato, in termini talmente chiari da non meritare ulteriori commenti, illustra significativamente l'attendibilità del Visita, dal momento che quest'ultimo, riscontrando le intercettazioni, aveva "sganciato" l'accordo illecito da quella correlazione quantitativa tra voti e denaro (un voto = 50 euro) che pure il PM interrogante era portato, non fondatamente, a ritenere sussistente

62

(e ciò fino alla richiesta di rinvio a giudizio), come si deduce dalla domanda posta al collaborante: "si parlò in quella occasione del costo di un voto?".

Queste prime esternazioni del ██████ devono tenersi in conto per interpretare correttamente la risposta di tenore deduttivo che il collaborante aveva fornito alla domanda del PM, a fg. 115: "ma vediamo di capire una cosa, ██████ sapeva con chi aveva a che fare?"

██████: "Si, penso di sì. Si, no penso di sì, sì".

Se inserita nell'intero contesto dichiarativo, la risposta – o meglio, quel segmento deduttivo di essa che si pone accanto alle tre affermazioni sottolineate – perde molta della sua valenza dimostrativa in favore dell'imputato.

A maggior ragione ove si consideri che le intercettazioni, come si è poco sopra segnalato, riscontrano ██████ ancor più nello specifico, sul tema della destinazione della somma, rispetto alla più generale esternazione all'imputato dell'appartenenza alla "famiglia di ██████" dei suoi interlocutori, pure individuata dal collaborante e che deve affiancarsi a quell'altra indicazione assai compromettente.

Ma è lo stesso ██████ a dimensionare la deduzione, allorquando, ai fgg. 119 e 120 dell'interrogatorio, rispondeva nei seguenti termini alla medesima domanda ribaditagli in modo più pungente da altro rappresentante dell'ufficio del Pubblico Ministero procedente, nell'apprezzabile sforzo di approfondire il delicato punto:

PM "il collega le ha fatto una domanda, Antinoro sapeva con chi aveva a che fare?"

Visita: "si, si"

PM: "Lei come fa a dire che lo sapeva?"

Visita: "perché parlando il ██████ facevano capire...cioè dalla discussione facevano capire che la famiglia di ██████ dava un determinato..."

PM: "Quando lei dice facevano capire, che cosa intende?"

Visita: "Cioè si parlava della famiglia di ██████".

Un riferimento per l'ennesima volta esplicito, che serve a oggettivare la seconda deduzione finale del ██████, analoga alla prima, alla domanda se c'erano stati ulteriori approfondimenti sul punto: "no, penso l'avrà capito Antinoro".

gr

Per il che, le prime dichiarazioni del collaborante, unite al contenuto delle intercettazioni, contenevano già la prova che l'onorevole ██████ sapeva perfettamente con chi aveva a che fare.

Nelle dichiarazioni rese al dibattimento, il ██████ aveva ribadito, come già segnalato, che il ██████ si era espresso dicendo "la nostra famiglia di Pallavicino avrebbe sostenuto l'onorevole ██████ dando dei voti in cambio di soldi..."(fg.21)".

Aggiungendo, tuttavia: "c'è stata la presentazione più che altro di ██████ come referente di ██████", secondo quanto correttamente riportato ai fgg. 62,63 dell'atto di appello.

Se il Tribunale avesse adeguatamente analizzato sinergicamente le prime dichiarazioni del ██████, la loro connessione con il rilevato passaggio delle intercettazioni e, per quel che si dirà, le dichiarazioni del ██████ sul punto, non avrebbe avvertito alcuna necessità di andare a sezionare le dichiarazioni del collaborante, addentrandosi per le impervie vie del principio della frazionabilità della chiamata in correità, quale conseguenza di una rilevata e grave progressione accusatoria delle dichiarazioni.

Bastava affermare che questa seconda dichiarazione del collaborante conteneva un elemento di novità rispetto alle prime indicazioni, il quale, però, non si poneva in contrasto con queste ultime in ordine al punto decisivo della questione, quello di aver fatto esplicitamente comprendere all'onorevole ██████ che stava trattando "l'affare" con appartenenti alla famiglia mafiosa di ██████, per di più precisandogli dove ed a chi sarebbero andati a finire i soldi richiestigli.

A ciò si aggiunga che indicare il ██████ come "referente" di ██████ non è la stessa cosa che indicarlo come "reggente della famiglia di ██████", così come "traduceva" il Tribunale rimandando, tuttavia, ad un'avvenuta presentazione rituale mafiosa del ██████ all'imputato che aveva obiettivamente poca credibilità in quelle circostanze. E della quale, a ben vedere, il ██████ non aveva fatto alcun cenno, avendo questi parlato di un'altra, più generica e meno qualificante aggettivazione del ██████ che non trova alcuna corrispondenza nei noti organigrammi formali di Cosa Nostra.

Di tal che, tale aggiunta (la troppo enfaticizzata progressione accusatoria del [redacted]) – che nulla toglieva alla prova del dolo ma semplicemente avrebbe potuto rinforzarla – non rivela alcunché di sospetto e non rinnega, pro quota, l'attendibilità generale e specifica del collaborante (assistita, come si era anticipato, da un profilo personale non allarmante e da possenti riscontri). Semmai, costituisce un elemento aggiuntivo rispetto alle prime dichiarazioni che, prudenzialmente, non deve essere valorizzato contro l'imputato, senza che nulla cambi in punto di sussistenza del dolo.

E' questa la posizione che la Corte assume rispetto alla questione, volutamente esaminata dopo l'analisi di tutti gli elementi di prova, al fine di un migliore e completo apprezzamento del contributo fornito dal [redacted] alla ricostruzione dell'odierna vicenda processuale, nel coacervo degli altri dati disponibili.

A miglior riprova della correttezza di quanto appena sostenuto e ad ulteriore conforto del [redacted], soccorrono, infine, le dichiarazioni del Pasta, non valorizzate dal Tribunale per ciò che concerne lo specifico ed importante tema all'esame.

Come si ricorderà, il collaborante aveva avuto riferiti i particolari della "vicenda [redacted]" dal [redacted] e dal [redacted].

Il Pasta, alla domanda specifica se l'accordo elettorale con l'imputato fosse stata una "questione personale" di costoro – dal momento che il mandamento di [redacted] non se ne era "occupato" – così rispondeva (fg.77 udienza 26.3.2011):

*"no, no, sempre come...cioè loro si appalesavano, diciamo, alla figura del dottore [redacted] come soggetti di Cosa Nostra, poi lasciamo stare che noi su [redacted] di questi soggetti non avevamo una grande opinione", poi dilungandosi sul motivo di questo negativo giudizio nel modo che si è evidenziato a suo luogo.*

Pertanto ed in termini che più chiari non potrebbero essere, le dichiarazioni del collaborante, de relato ma da autorevole fonte come il [redacted] quale diretto partecipe della vicenda, confermano le indicazioni del [redacted], il richiamato contenuto delle intercettazioni e tutto l'assunto accusatorio anche in ordine alla sussistenza del dolo.

9. Il Tribunale, in punto di diritto, addiveniva a quelle conclusioni che si sono sinteticamente riportate nella parte introduttiva.

*h*

E' da sottolineare, a questo proposito, che tutti i principali coimputati dell' [REDACTED] nel medesimo reato ([REDACTED]), sono stati definitivamente condannati ai sensi dell'art. 416 ter c.p. con la decisione della Corte di Appello di Palermo del 16.7.2011 acquisita agli atti.

Non si intende fare alcun uso della ricostruzione della vicenda colà effettuata in punto di fatto, poiché, come bene avvertiva la difesa nella memoria difensiva depositata agli atti dopo l'acquisizione di quella sentenza, la Corte di Appello aveva giudicato i coimputati in esito a giudizio abbreviato, sulla base di un materiale probatorio per diversi aspetti differente rispetto a quello utilizzabile in questa sede. A cominciare dalle dichiarazioni rese dal dottor [REDACTED] in fase di indagini preliminari e che egli non aveva voluto reiterare nel presente processo, dove si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Per il che, è superfluo analizzare tutti quegli spunti critici della memoria intesi a contestare in punto di fatto la decisione di quei giudici.

Si può, tuttavia, affermare che, seppur su basi probatorie parzialmente diverse, il giudizio formulato dalla Corte di Appello è, nelle sue conclusioni, identico a quello cui è giunto questo Collegio.

Dal momento che qui si ritiene che la condotta dell'imputato, siccome ricostruita nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, integra il reato di cui all'art. 416 ter c.p..

L'analisi della giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine a siffatta ipotesi delittuosa potrebbe suscitare qualche perplessità interpretativa sia con riguardo al momento consumativo del reato, sia in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie e, segnatamente, rispetto alla necessità che siano provati, ai predetti fini, concreti atti di intimidazione, effettuati con i metodi di cui al comma III dell'art. 416 bis c.p., posti in essere dai contraenti mafiosi nei confronti dei soggetti terzi ed al fine di alterarne la libertà di voto.

La Corte aderisce a quella giurisprudenza di legittimità che sostiene che il reato di cui all'art. 416 ter c.p., si perfeziona al momento della formulazione delle reciproche

promesse, indipendentemente dalla successiva realizzazione delle stesse, come letteralmente si ricava dalla norma.

Si potrebbe, al più, discutere sulla necessità del versamento del danaro o di altra utilità ai fini del perfezionamento della fattispecie.

Ma sarebbe un inutile discettare, perché, nel caso concreto, è rimasto provato che la consegna di denaro da parte del politico ai mafiosi vi era stata.

Inoltre, nell'odierna vicenda, nessun dubbio può sorgere sul fatto che, avendo l'████████ contratto l'accordo con diversi componenti di una stessa famiglia mafiosa, l'assunzione dell'impegno a procacciare voti in suo favore da parte di un gruppo di soggetti mafiosi e non di un singolo esponente, conteneva in re ipsa la forza di intimidazione tipica dell'organizzazione mafiosa, che proprio il numero di detti membri esprimeva. Rimanendo, a questo punto, influente che egli fosse stato o meno a conoscenza che si trattasse di "mafiosi di rango", particolare qualità che, in ipotesi, poteva giocare un qualche ruolo nella questione solo se l'imputato si fosse trovato al cospetto di un solo contraente.

Ma in questo processo, è a dirsi che le questioni in punto di diritto sono state risolte dalla sentenza della Corte di Cassazione del 22 gennaio del 2013, chiamata a decidere sul ricorso di parecchi imputati (tra i quali Caruso Antonino) avverso la decisione della Corte di Appello di Palermo sopra richiamata ed acquisita ai presenti atti.

Non si tratta, come solitamente avviene, di una decisione in diritto su un caso analogo a quello per cui si procede, ma di una decisione in diritto sullo stesso fatto di reato contestato all'onorevole Antinoro e colà ascritto ai suoi coimputati mafiosi.

Per di più (come si legge a fg. 40 della motivazione della citata sentenza della Cassazione), in relazione ad alcune censure sollevate in punto di diritto con riferimento alla posizione del Caruso, la Suprema Corte aveva acquisito la decisione non irrevocabile del Tribunale di Palermo resa in questo procedimento ed oggetto dell'odierna impugnazione.

È, in termini non equivoci, la Corte di Cassazione ha stabilito, sulla scia di altre decisioni di legittimità e ricordando che il delitto di cui all'art. 416 ter c.p. è volto a

92

tutelare l'ordine pubblico, come *“tale reato si perfezioni nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale”* (fgg. 46,47).

Di tal che, nel caso di specie – espressamente non condividendosi le argomentazioni giuridiche della sentenza oggi impugnata (fg.45) – la Corte di Cassazione ha ritenuto consumata la fattispecie *“attraverso la dimostrata conclusione del patto tra Antinoro..concluso all'esito di due incontri ai quali avevano partecipato, tra gli altri, Troia Vincenzo, Caruso Antonino, Genova Antonino e Pizzuto Agostino, esponenti della famiglia di Pallavicino, i quali si erano impegnati nel procacciamento dei voti chiesti nell'interesse del sodalizio, facendo pervenire il denaro poi effettivamente erogato dall'Antinoro al capo mandamento Salvatore Genova...”* (fg.48).

Tuttavia, a queste affermazioni della Corte di Cassazione, interamente condivisibili, si possono aggiungere ulteriori notazioni.

Come bene rilevava il Procuratore Generale nel suo atto di appello, in una delle tante conversazioni intercettate, avvenute tra Caruso e Pizzuto, si aveva contezza anche della circostanza che il Pizzuto, almeno nella precipua occasione, aveva adottato metodi tipicamente mafiosi per indurre un terzo a votare per Antinoro.

Fg. 103 delle intercettazioni:

*“AGOSTINO: Se... sicuramente avrà impegni, però... più di tanto (incomprensibile)... viri ca mi fa u favuri e mi riala quinnici... picchè io c'è parrari r'accussì “vossia m'avi a fari na cortesia, m'avi a fari un regalù a mia... ri vinti vuoti”(vossia mi deve fare una cortesia, mi deve fare un regalo di venti voti)...*

*NINO: Io, parrannu cu tia...*

*AGOSTINO: Ci fazzu pigghiari n'atri vinti vuoti...”.*

Frase che, simulando educazione (ci devo parlare così) ma anche dando forza al discorso, cela il desiderio di orientare l'altrui consenso nonostante la consapevolezza

che il terzo avesse preso precedenti impegni (sicuramente avrà impegni) che, "però", dovevano passare in secondo piano rispetto alla sollecitazione che gli sarebbe stata fatta di votare per l'imputato, chiesta a mò di cortesia, secondo un clichè tipicamente mafioso.

Ed, inoltre, in altro passaggio delle intercettazioni, ad elezioni avvenute, risultava chiaro quanto fosse stata pubblicizzata nell'ambito di conoscenze dei protagonisti del fatto (in particolare del [REDACTED]), la circostanza che il votare per [REDACTED] era finalizzato ad un interesse del clan mafioso, che non aveva fatto misteri ad esternarlo, quello di avvantaggiare indirettamente il [REDACTED] attraverso la di lui moglie. Ed il [REDACTED] riceveva, in quanto mafioso, le confidenze di chi teneva a fargli sapere, non a caso, di avere anch'egli appoggiato Antinoro, rispondendo all'anonimo, con la tracotanza del suo ruolo, che egli tutto sapeva e che la "zia" ringraziava.

Tutto ciò dimostra chiaramente quali fossero stati i metodi utilizzati dai protagonisti mafiosi della vicenda per fare campagna elettorale a favore dell'imputato.

Fg.175 delle intercettazioni:

"NINO: U viristi a [REDACTED]? ...

UOMO 4: Eh, ci u rieti u vuotu u sai vieru? Viri ca collaboravu... puru, u sai, vieru è?...

NINO: Tutti cose sacciu...

UOMO 4: Eh...

NINO: Ficimu fiura, ah? A zia ringrazia a tutti, va bene?... Amuni, ciao... se..."

Per il che, neanche la più severa delle opzioni interpretative in ordine agli elementi costitutivi necessari a perfezionare il reato contestato, potrebbe condurre ad escludere la sua sussistenza nel caso di specie.

10. All'imputato, quantunque incensurato, non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche - invocate con il secondo motivo di gravame - tenuto conto della gravità del fatto di avere stipulato un patto di scambio politico mafioso

con esponenti di Cosa Nostra, una delle più potenti organizzazioni criminali conosciute.

In secondo luogo, perché, come già rilevava il Tribunale, al processo sono emerse tracce che, al di là dell'episodio specifico, connotano negativamente la sua personalità, proprio con riguardo ai contatti (ed alla verosimile reiterazione dei comportamenti illeciti qui ritenuti provati), allacciati anche in occasione di una precedente campagna elettorale e sempre con soggetti vicini o appartenenti a Cosa Nostra.

Tenuto conto, tuttavia, della natura intrinsecamente limitata del patto elettorale politico mafioso stipulato, con la corresponsione di una somma di danaro non rilevante e di tutti gli altri criteri di cui all'art. 133 c.p., all'imputato può essere inflitta una pena prossima al minimo edittale e pari ad anni sei di reclusione, oltre alle pene accessorie consequenziali dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, con revoca della precedente pena accessoria inflitta in primo grado in ragione della condanna per il reato elettorale specifico di cui all'art. 96 del D.P.R. 361 del 1957.

La misura della pena impedisce la concessione dei doppi benefici di legge richiesti dalla difesa.

Nel determinare la sanzione, si è tenuto conto della pena edittale (da cinque a dieci anni) stabilita per il reato di cui al primo comma dell'art. 416 bis c.p., espressamente richiamato da quello di cui all'art. 416 ter c.p., antecedentemente all'inasprimento di cui alla novella del 24.7.2008 n. 125, successiva ai fatti di causa.

La Corte ritiene di discostarsi dal minimo edittale non solo per le identiche ragioni che l'hanno indotta a negare le circostanze attenuanti generiche, ma anche in considerazione delle condizioni culturali e sociali dell'imputato, che rendono più grave la sua condotta.

L'Antinoro, infatti, è un medico fisiatra, da tempo inserito nel mondo politico regionale al più alto livello e, cioè, una persona che per la sua istruzione di livello superiore e per il prestigioso ruolo svolto in seno all'Assemblea Regionale, aveva

tutti gli strumenti culturali e sociali per garantire e tutelare i principi di democrazia connessi al trasparente svolgimento della competizione elettorale; principi che, invece, sono stati lesi proprio a seguito della sua azione.

Tali condizioni socio-culturali rendono, pertanto, la sua condotta sicuramente più grave di quella sanzionata con il minimo della pena prevista dal legislatore.

Nel resto – ed anche per ciò che concerne la ritenuta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/91, statuizione di prime cure non oggetto di espresso motivo di gravame da parte della pubblica accusa - la sentenza impugnata merita conferma e l'imputato deve, altresì, essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio ed a quelle sostenute dalla parte civile costituita, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA nella misura dovuta dalla legge.

Tenuto conto della complessità del caso, della gravità dell'imputazione e della mole degli atti, va indicato il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in composizione collegiale, in data 16.12.2011, appellata dal Procuratore della Repubblica di Palermo, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo e da   dichiara l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 416 ter c.p. e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena, eliminando la pena accessoria di cui all'art. 113 D.P.R. 361/1957.

h21

Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che si liquidano in euro millecinquecento/00, oltre IVA e cpa come per legge.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Palermo, 5 luglio 2013

Il consigliere estensore

*Giuseppe J. J. J.*

Il Presidente

*[Signature]*

*depositate a 30/9/13*

*[Signature]*  
Procuratore Giudiziario  
D. Angelo Margherita